



Rep. Gen.le N. 2222 del 20/11/12

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO DIRIGENZIALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE  
Ufficio Autorizzazioni Amministrative  
Via Lucania, 20 - 98124 Messina  
Tel. 0907761554 – Fax 0907761958 – email: f.casale@provincia.messina.it

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 116 del 19.11.2012

**Oggetto:** Rinnovo del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 190 prot. n. 38478 del 26.10.1999 ai sensi dell'art. 281 del D. Lgs. 03.04.2006 n.152. e ss.mm.ii. Ditta LA FAUCI G. & C. s.r.l. - Comune di Valdina.

### IL DIRIGENTE

1-1

- Vista** la vigente normativa regionale che delega le Province Regionali al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per alcune attività produttive ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 03.10.1995, n° 71 ed i conseguenti Decreti del Presidente della Regione Siciliana n° 73/GR.VII/S.G. del 24.03.1997, modificato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 250/G.R.VII/S.G. del 03.09.1997, e n°374/GR/VII S.g. del 17.11.1998;
- Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 232/17 del 18.04.2001;
- Visto** l'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
- Vista** la parte quinta del Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 che detta norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e i suoi allegati;
- Visto** i DD.AA.RR.TT.AA. 175/Gab. e 176/Gab. del 09.08.2007 pubblicati sulla G.U.R.S. del 14.09.2007;
- Vista** la Legge Regionale n° 26 del 09.05.2012 che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente;
- Vista** la nota prot. n.410 del 19.01.2012 trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Valdina, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 3041/12 del 30.01.2012, con la quale il predetto Ufficio trasmette, per conto della Ditta LA FAUCI G. & C. S.r.l., l'istanza, datata 30.12.2011, di rinnovo del provvedimento di autorizzazione n. 190 prot. n. 38478 del 26.10.1999, rilasciato da questo Ufficio, per effetto dell'art. 281 e ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 per l'attività di produzione laterizi svolta presso l'impianto sito in via Nazionale s.n.c. del comune di Valdina;
- Vista** la nota prot. n. 5586/12 del 16.02.2012 con la quale questo U.D. convoca in data 22.03.2012, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, la conferenza di servizi istruttoria per esitare la sopra citata istanza;

- Visto** il verbale della conferenza di servizi istruttoria nella quale viene deliberato di procedere al rinnovo dell'autorizzazione appena verrà esitato il parere tecnico di competenza della C.P.T.A. avendo acquisito in sede di conferenza il parere favorevole, trasmesso via fax con nota prot. 1891 del 09.03.2012, reso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di ~~Valdina~~ **VALDINA**;
- Vista** la sopra citata L.R. n. 26 del 09.05.2012 che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente;
- Vista** la nota prot. n. 31517/12 del 21.09.2012 con la quale questo Ufficio convoca la conferenza di servizio decisoria;
- Visto** il verbale della conferenza di servizio decisoria del 26.10.2012 dal quale si evince che viene deliberato di potere procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Ritenuto** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente in vigore;
- Visto** il D. Lgs. 267/2000 che definisce la competenze dei dirigenti degli enti locali;
- Visto** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- Visto** lo Statuto Provinciale;

## DETERMINA

- Art. 1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 è concessa alla Ditta **LA FAUCI G. & C. s.r.l.**, con sede legale ed impianto per la produzione di laterizi siti in via Nazionale s.n.c. del Comune di Valdina, il rinnovo del provvedimento di autorizzazione n. 190 prot. n. 38478 del 26.10.1999 per le emissioni in atmosfera derivante da tale attività. Sono approvati gli atti e gli elaborati di seguito elencati che costituiscono parte integrante della presente determinazione:
- Istanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
  - stralcio della mappa I.G.M. nella quale è evidenziato l'insediamento;
  - planimetria generale dello stabilimento;
  - relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo ed allegati tecnici di cui al D.A. 232/17 del 18.04.2001;
  - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Tecnico incaricato dalla Ditta.
- Art. 2** Sono così fissati i limiti alle emissioni:

### **Punto di emissione E1 (forno a tunnel)**

- |                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Ossidi di azoto                                                                             | 1500 mg/N mc |
| - Ossidi di zolfo                                                                             | 1500 mg/N mc |
| - Fenoli e Aldeidi                                                                            | 40 mg/Nmc    |
| - Tali valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%. |              |
| - Polveri totali                                                                              | 40 mg/N mc   |

- Art. 3** L'autorizzazione di cui all'art.1 ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/06.
- Art. 4** La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni dandone preavviso a questa Provincia Regionale, al Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A di Messina, all'Ufficio tecnico del Comune di Valdina comunicando la data in cui le misure verranno effettuate, affinché questo Ente, qualora lo ritenga opportuno, possa espletare contestualmente l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta in ogni caso a comunicare a questo Ente e al Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A. i risultati delle suddette misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. 31/17 del 25.01.1999, nonché anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
- I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 ed all'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Art. 4** L'autorizzazione di cui all'art.1 ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/06.
- Art. 5** Trattandosi di rinnovo di autorizzazione per attività esistente e già monitorata da questo U.D., la Ditta è esonerata dagli obblighi discendenti dal comma 5 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 ( comunicazione di messa in esercizio);
- Art. 6** Il Dipartimento periferico dell'A.R.P.A. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.
- Art. 7** Si fa obbligo alla ditta di cui all'art. 1 di comunicare a questo Ente qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.
- Art. 8** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06.
- Art. 9** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questo Ufficio adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06 le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo D.Lgs.
- Art.10** Sono fatte salve altre autorizzazioni che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.
- Art.11** Il presente Atto diventerà efficace, ai sensi della Legge Regionale 24 agosto 1993 n. 24, appena la Ditta avrà provveduto a versare l'importo di Euro 180,76 avvalendosi esclusivamente del conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo usando il bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione Siciliana, apponendo il codice identificativo 0501, disponibile presso tutti gli uffici postali della Sicilia. Tale bollettino deve essere compilato con tutti i dati identificativi e contabili ivi richiesti e copia dello stesso, a pagamento effettuato deve essere inviato a questo Ufficio, anche via fax.

- Art.12** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito in via Nazionale s.n.c. del Comune di Valdina;
- Art.13** Si dispone l'inoltro della presente determinazione alla Ditta interessata, al Comune di Valdina, al D.A.P. di Messina, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente;
- Art.14** Si dà atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

**Il Funzionario Responsabile della U.O.**  
**Filippo CASALE**

**IL DIRIGENTE**  
**D.ssa Carolina MUSUMECI**